



Associazione Palco Giovani

Associazione Palco Giovani – Brescia, Gioberti, n°18 – tel. 3357797944 –
C.F./P. IVA 03509580985 E-mail: info@palcogiovani.it

LIBRO ASSEMBLEA SOCI

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 19.00 in Video Conferenza a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dell'Associazione Palcogiovani Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo statuto per riforma terzo settore ed iscrizione RUNT

Sono presenti i soci:

- Cristian Delai nato a Brescia (BS) il 14/04/1972 e residente a Brescia In Via Gioberti, 18 C.F. DLECST72D14B157P
- Ferraresi Elisa nata a Brescia (BS) il 08/11/1981 e residente A Pompiano (Bs - 25030) in Via Della Libertà, 37; C.F.: FRR LSE 81S48 B157 N
- Ghidoni Gianluca nato a Brescia (BS) il 17/09/1989 e residente a Brescia (25124) in Via G. Teosa, 1; C.F.: GHD GLC 89P17 B157 J;
- Lombardi Gabriele nato a Brescia il 20/07/1993 e residente A Brescia (25126) in via Giuseppe Frau, 7 – CF LMBGRL93L20B157R;
- Ghidini Maurizio nato a Brescia (BS) il 31/07/1978 e residente a Brescia (25124), Via Pietro Pasquali, 4; C.F. GHDMRZ78L31B157Z;
- Collura Annamaria nata a Monza – Milano (MI) il 25/11/1997 e residente a Brescia (25100), in Via dei Ramus, 6; C.F. CLLNMR97S65F704C;
- Matteo Calza nato a Brescia – (BS) il 25/06/1989 e residente in Via S Francesco 20 int 2 a Nave (BS) C.F. CLZMTT89H25B157L

Assume la presidenza il Sig. Cristian Delai il quale, constatato e fatto constatare che ai sensi del vigente statuto dell'associazione l'avviso di convocazione della presente assemblea, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, è stato trasmesso a tutti gli associati, a tutti gli amministratori e comunque a tutti i componenti gli organi statutari, con lettera del 02/05/2022.

Il Sig. Cristian Delai, Presidente dell'assemblea chiama a fungere da Segretario il Sig. Maurizio Ghidini.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

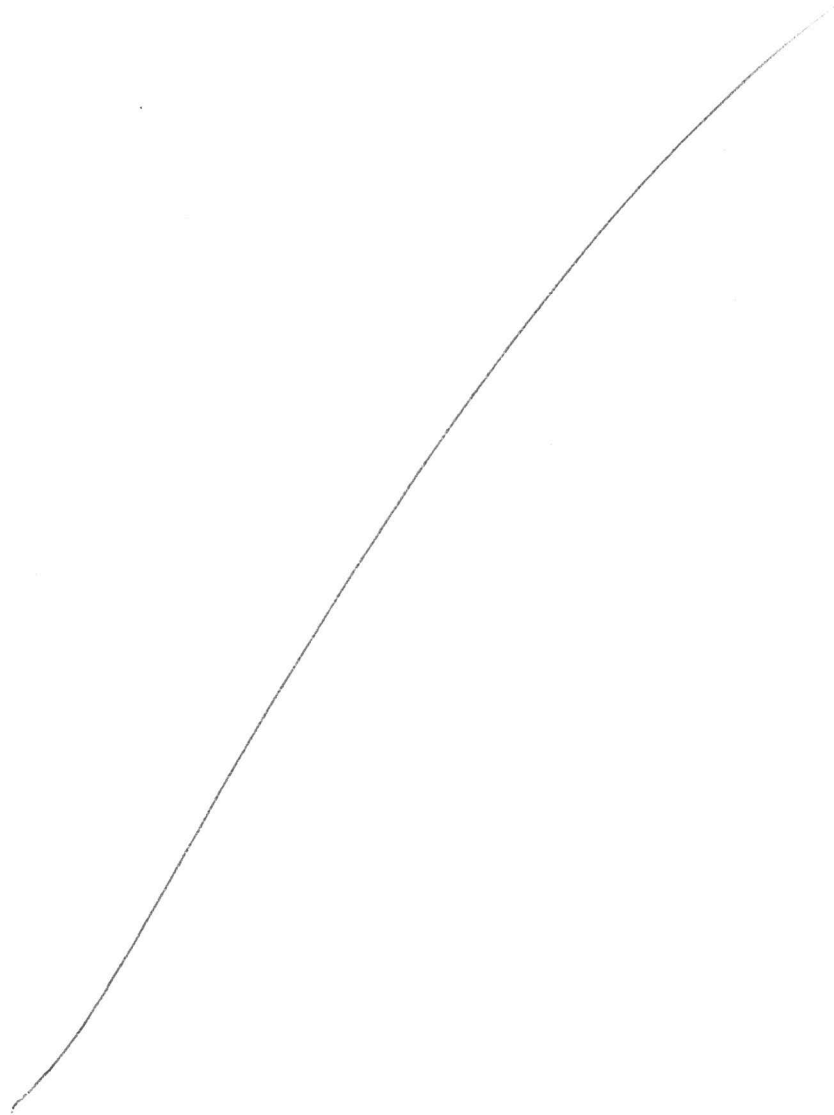
Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è regolarmente costituita e valida come da art. 11 dello Statuto sociale;
- che sono presenti 7 soci come constatato a video durante la videoconferenza.
- che i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- l'assemblea dell'associazione in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente passa ad affrontare la discussione relativa al punto all'o.d.g.

1. Il Presidente ricorda che il DL 117/2017 ha riformato il settore dell'associazionismo ed è quindi necessaria la modifica dello statuto per armonizzarlo con le nuove norme.





Associazione Palco Giovani

Associazione Palco Giovani – Brescia, Gioberti, n°18 – tel. 3357797944 –
C.F./ P. IVA 03509580985 E-mail: info@palcogiovani.it

LIBRO ASSEMBLEA SOCI

Il Presidente ricorda inoltre che in data odierna l'Assemblea discuterà e voterà il modificato statuto dell'associazione conformandolo alle previsioni del Codice del Terzo Settore. Il registro delle APS ha richiesto 2 specifiche modifiche che sono state apportate allo statuto da approvare.

Si rende pertanto necessario procedere ad una votazione che affermi la volontà dell'Associazione di trasformarsi da APS ad ODV ai sensi del Codice del Terzo Settore con contestuale conferimento al Presidente dell'incarico di richiedere la relativa qualificazione.

Il Presidente rileva infine che ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, entro il 31/05/2022, le ODV, le APS e le ONLUS *"possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludano l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"*.

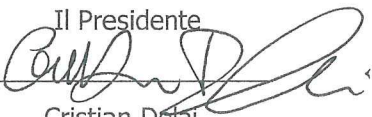
Dopo ampia discussione sul nuovo statuto, il Presidente pone in approvazione il punto all'o.d.g.

L'Assemblea validamente costituita delibera con il voto favorevole all'unanimità di approvare lo statuto allegato alla presente e di volersi qualificare come ODV ai sensi della normativa vigente in materia e di conferire mandato al Presidente di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione ODV, avendone le caratteristiche. Si autorizza quindi il cambio nome dell'associazione da Associazione Palco Giovani A.P.S. ad Associazione Palco Giovani O.d.v.

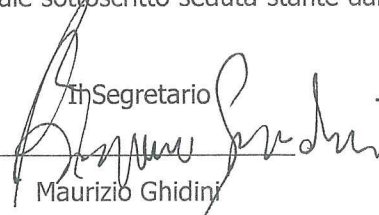
L'assemblea incarica il presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto o di delegare persona che effettui tale registrazione.

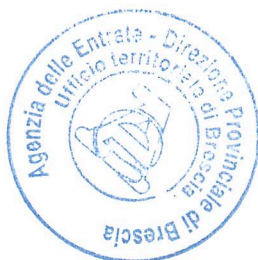
Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore 20.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente


Cristian Delai

Il Segretario


Maurizio Ghidini



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrata il 14/06/2022

al N. 3580 serie 3

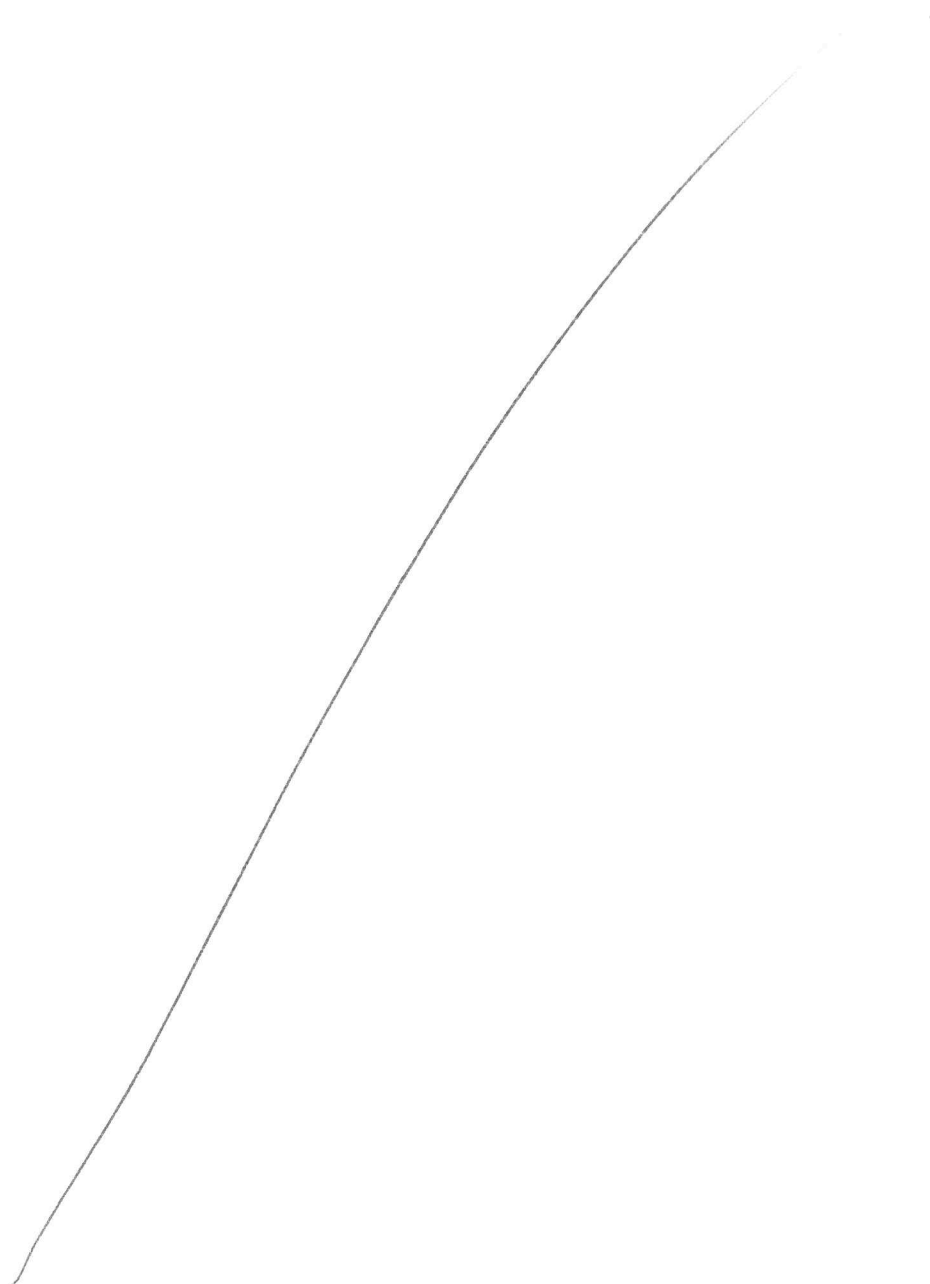
versati € 100 EURO

per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

Francesca Fulgheri (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PALCO GIOVANI"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "Palco Giovani - Organizzazione di volontariato", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Associazione Palco Giovani - ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione è apolitica ed apartitica ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione avrà durata illimitata.

Essa è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- i. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- ii. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iii. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;
- iv. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- v. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- vi. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;
- vii. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



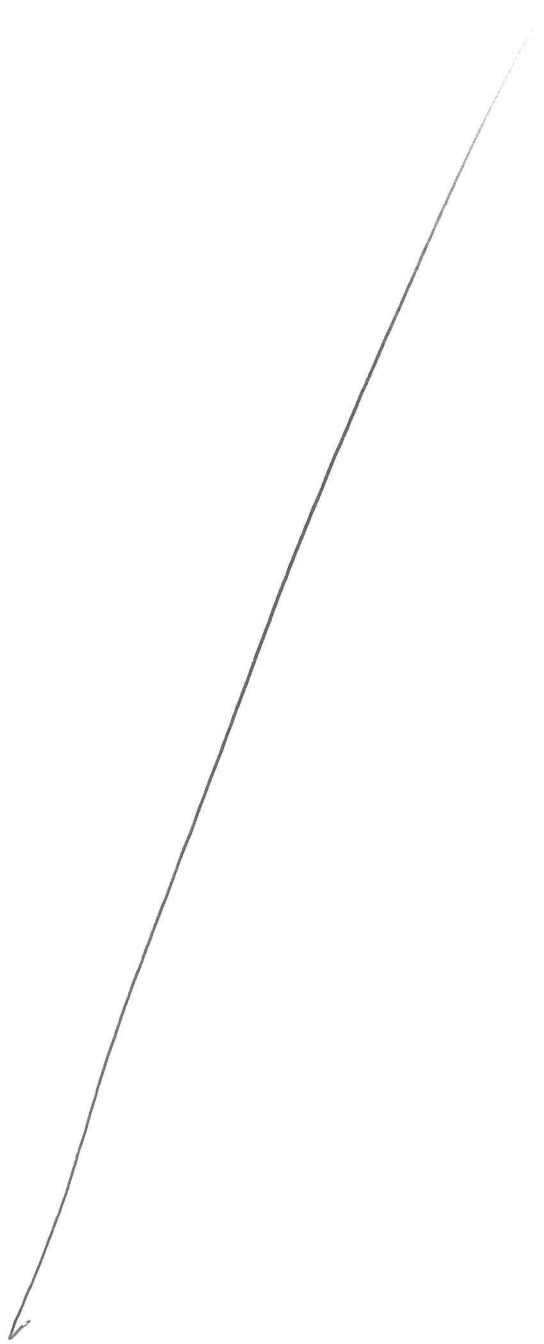
L'Associazione opera nel contesto del composito universo giovanile partendo dalla consapevolezza che l'essere umano è portatore e potenzialmente dispensatore di incommensurabili ricchezze e risorse di ordine morale, intellettuale e creativo. Se esse non sono esplicitate e l'individuo non viene sufficientemente valorizzato e formato, può ripiegare su sé stesso innescando fenomeni di disagio e devianza comportamentale, sovente per incapacità comunicativa del soggetto, inidonea comunicazione, mancanza di motivazioni esterne, difficoltà di contesto o condizionamenti negativi di carattere ambientale.

L'Associazione intende prefiggersi la valorizzazione del patrimonio giovanile in genere e la promozione del protagonismo giovanile, con idonee iniziative, corsi, proposte mirate ed anche personalizzate, volte a considerare il giovane nel complesso di esigenze da soddisfare, sia di ordine pratico, sia di carattere ideale.

L'Associazione, inoltre, è intenzionata a sostenere ed a promuovere iniziative di ampio respiro a sostegno e tutela della vita in genere, dal suo manifestarsi al suo divenire ultimo, con l'immutata certezza dell'unicità di ogni esistenza, anche la più svantaggiata.

L'Associazione, in particolare, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1. promuovere, attuare o finanziare la realizzazione di iniziative specifiche (corsi teorici e pratici, laboratori, workshop operativi, stage, convegni etc.) prevalentemente, ma non esclusivamente, nei confronti dei giovani, con l'intento di valorizzarne capacità e potenzialità, tenendo conto di attitudini ed interessi per esempio in ambito socio-culturale, musicale, teatrale, letterario, ludico, sportivo ed artistico. Si mira ad offrire loro opportunità di protagonismo in ambiti di alto profilo morale e sociale con l'assunzione di ruoli significativi di responsabilità e la conseguente maturazione di una forte coscienza sociale e l'allontanamento di eventuali percorsi di disagio e devianza.
2. Promuovere, attuare o finanziare la realizzazione di iniziative (concerti, rappresentazioni teatrali, spettacoli, manifestazioni sportive, mostre e performance di danza, writing, pittura e arti visive etc.), prevalentemente, ma non esclusivamente nei confronti dei giovani, in ambito socio-culturale, musicale, teatrale, letterario, ludico, sportivo e artistico, quali occasioni per l'individuo di socializzazione e aggregazione, di ricreazione ed



intrattenimento, quali essenziali strumenti di arricchimento personale e conseguimento del proprio benessere psico-fisico.

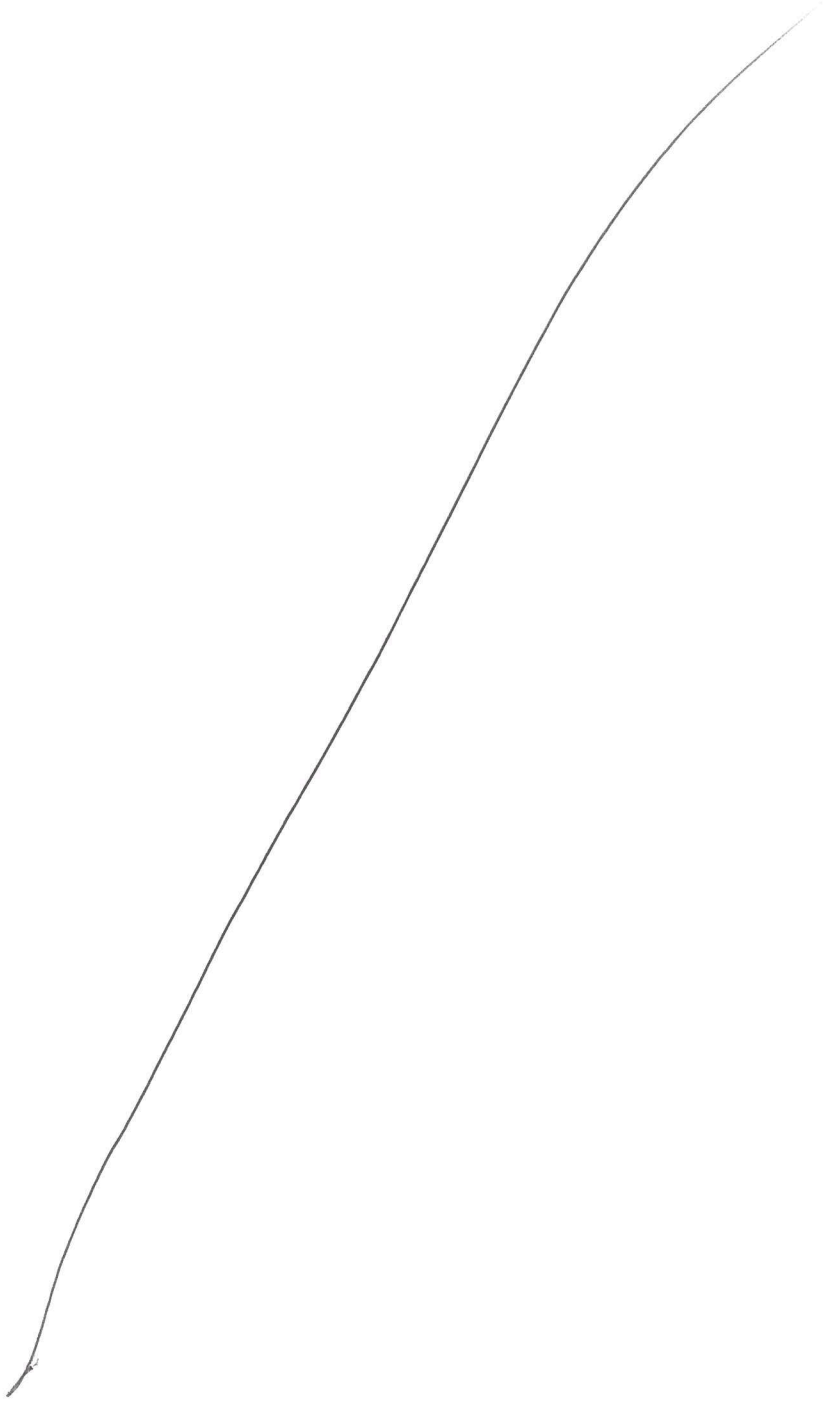
- 
3. Promuovere, attuare o finanziare la realizzazione di iniziative di valorizzazione e conoscenza del patrimonio costituito dalla storia, la cultura e le tradizioni, gli usi, gli idiomi del territorio bresciano con la finalità di ingegnare i giovani, ma più in generale in ogni individuo, un senso di appartenenza alla comunità, che sensibilizzi alle problematiche ed alle ricchezze del territorio locale, stimolando l'individuo all'azione ed alla partecipazione ad attività rivolte ad esso: ad essere cuore di un motore sociale. In quest'ottica l'Associazione si propone di vivificare tale patrimonio apportando contributi alla letteratura, la musica, il teatro, la storia, le lingue e le tradizioni del territorio bresciano, attraverso la creazione di spettacoli, la stampa di prodotti cartacei e multimediali (libri, riviste, CD musicali, video etc.).
4. Dar vita e gestire, preferibilmente in sede fissa, spazi giovanili, ricreativi ed artistici, eventualmente organizzati in forma di circolo, in cui attuare la socializzazione e l'aggregazione tra i giovani, incentivandone l'ascolto e la realizzazione di idee e proposte nel contesto di un'ampia promozione dell'integrazione con la comunità e della partecipazione alla vita sociale del territorio. In tali luoghi l'Associazione intende realizzare in maniera continuativa le iniziative di cui ai punti precedenti, incentivando la frequentazione da parte dei giovani e perseguendo le più ampie ricadute sul territorio ed efficacia dell'azione sociale e culturale intrapresa.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 3 – AMMISSIONE



Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti Soci.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro trenta giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 4 – ADESIONE E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Il voto in assemblea viene concesso a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Il voto viene concesso anche al minorenne che venga iscritto come socio ma fino al compimento della maggiore età tale voto verrà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.



[A large, faint, handwritten mark, possibly a signature or a large letter 'A', spans diagonally across the center of the page.]

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di Socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro dei Soci.

Il Socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro dei Soci.



Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6 – VOLONTARI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è composta da tutti i Soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.



[A large, faint, handwritten diagonal line or signature is visible across the center of the page.]

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

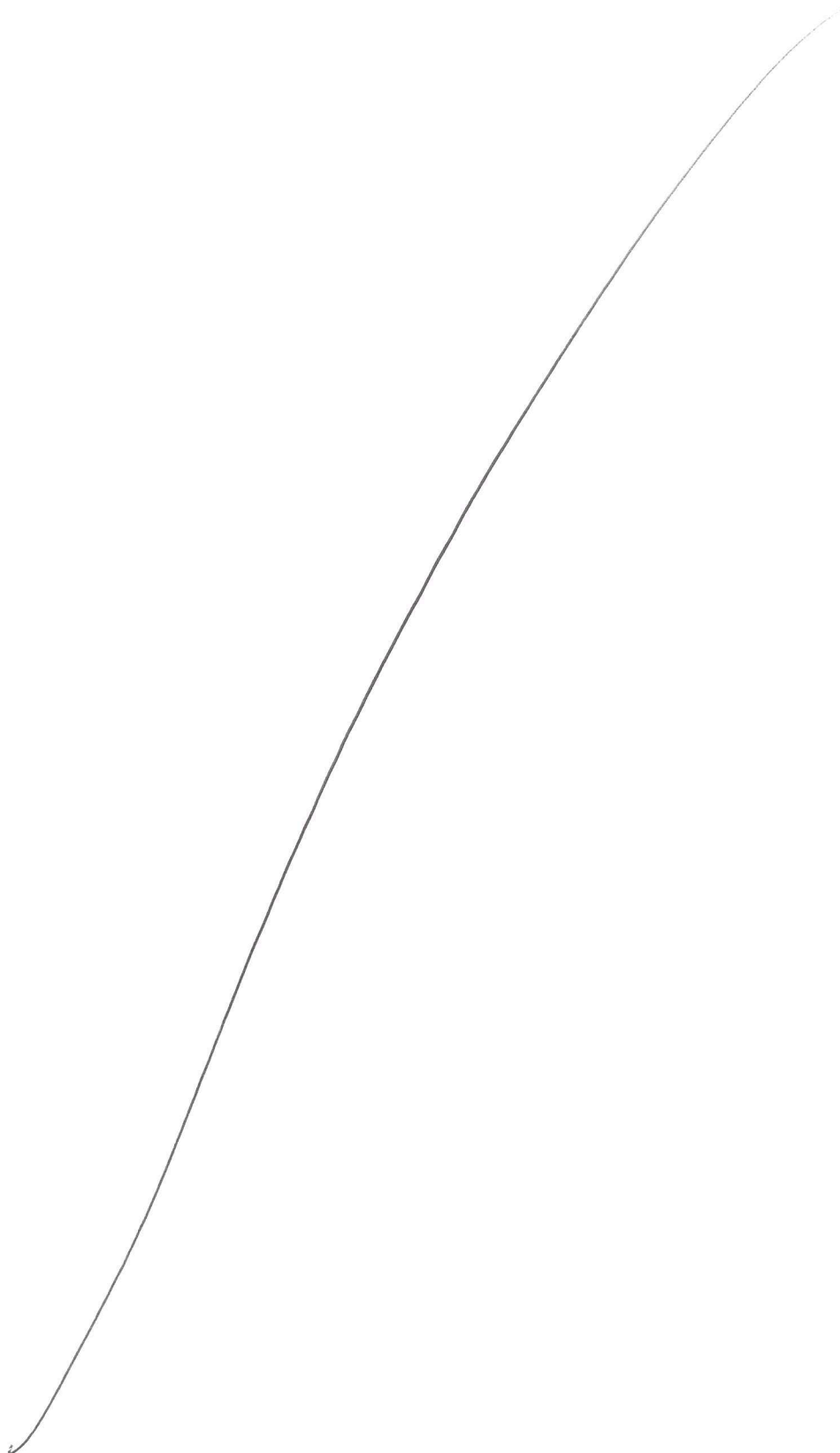
All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- f) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- g) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.



Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di due Soci, nei limiti di legge.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di due Soci, nei limiti di legge.

ARTICOLO 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.



[A large, faint, handwritten diagonal line or signature spans across the center of the page.]

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

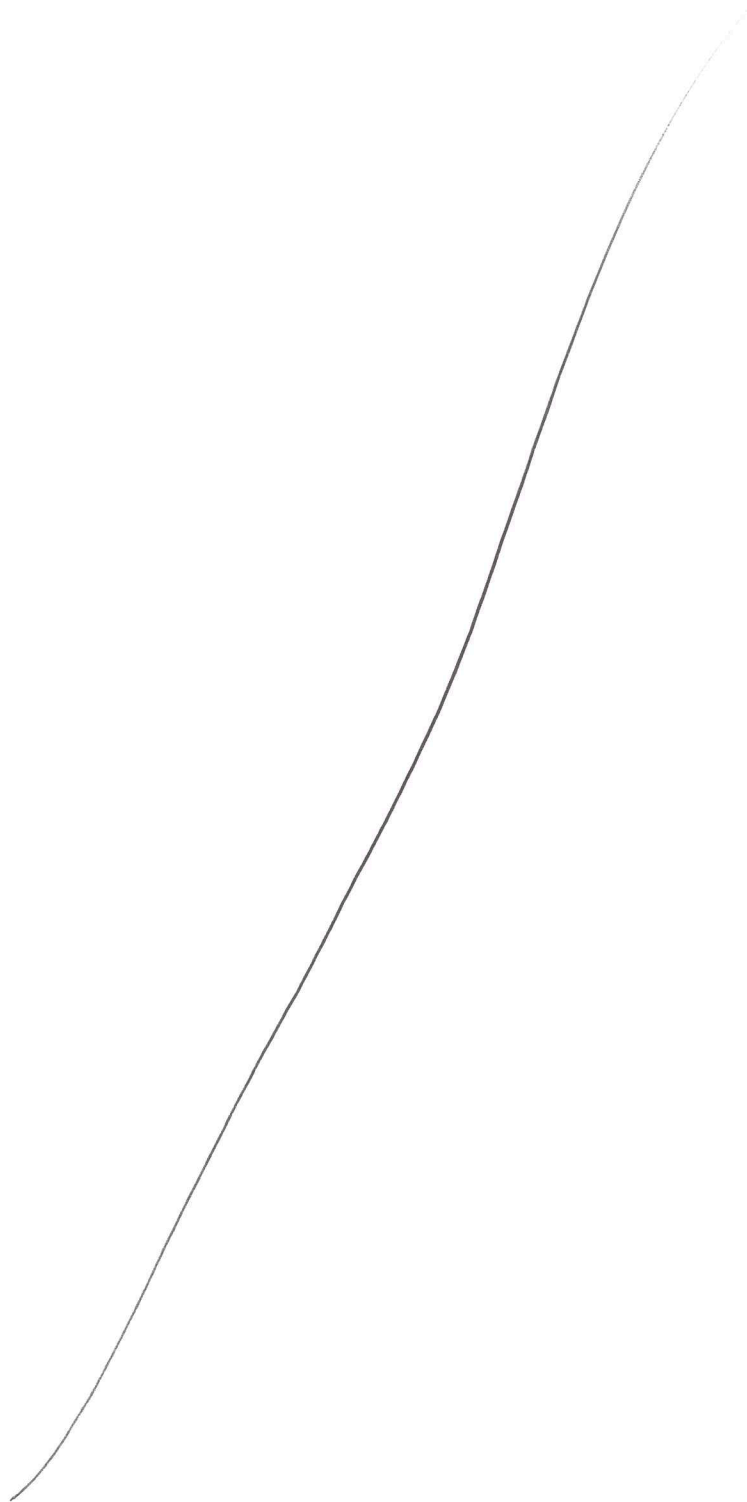
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due/terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.



Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato

ARTICOLO 13 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei due/terzi dei Soci, può revocare il Presidente.



[The body of the document is crossed out with a large, diagonal handwritten line.]

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17 – L'ORGANO DI CONTROLLO

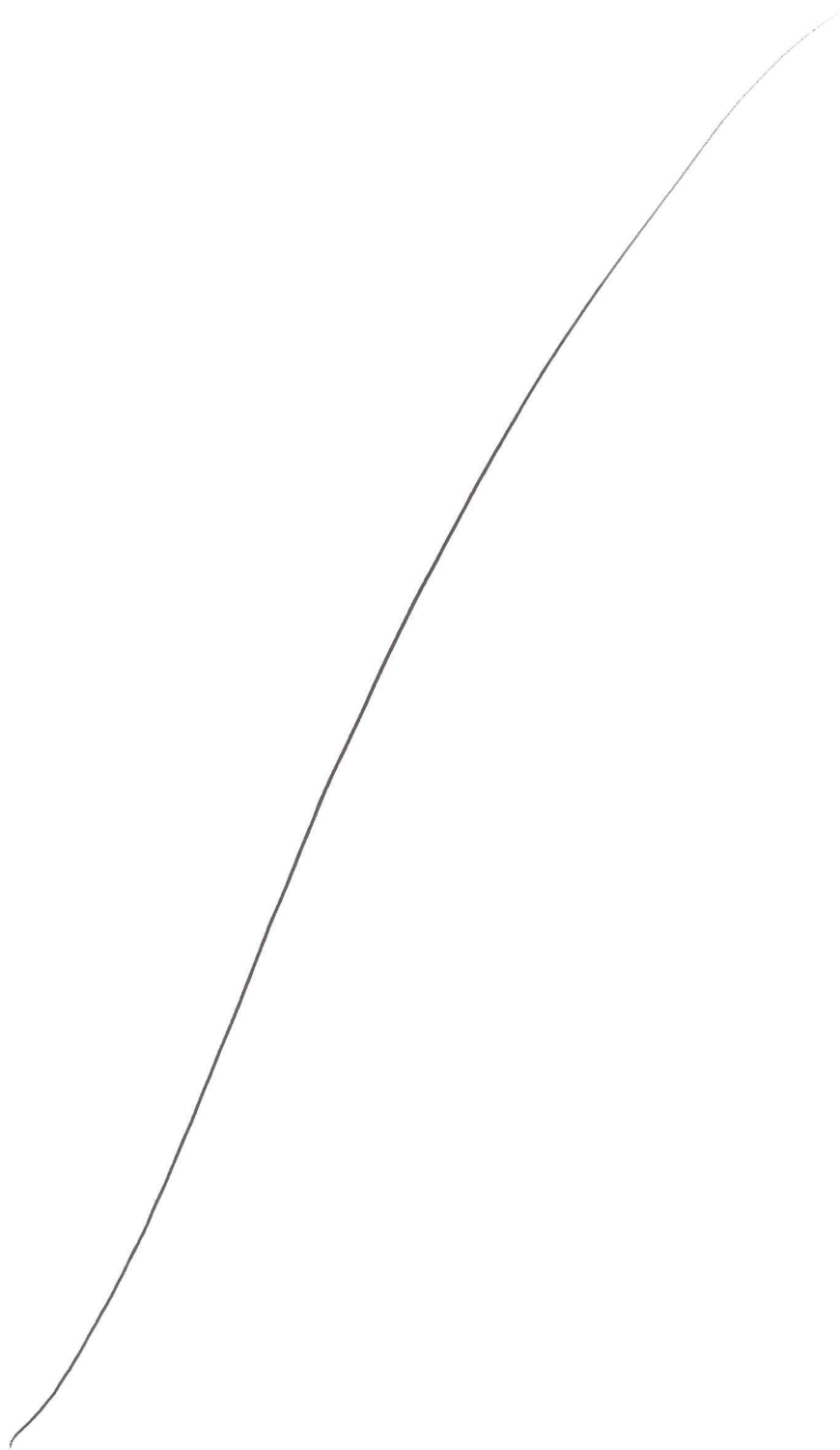
L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art.

2397, comma secondo, del Codice civile.



L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto

alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;

- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 19 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI.



1952

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i Soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 20 – BILANCIO

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



[A large, faint, handwritten diagonal line or signature spanning the center of the page.]

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21 – AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

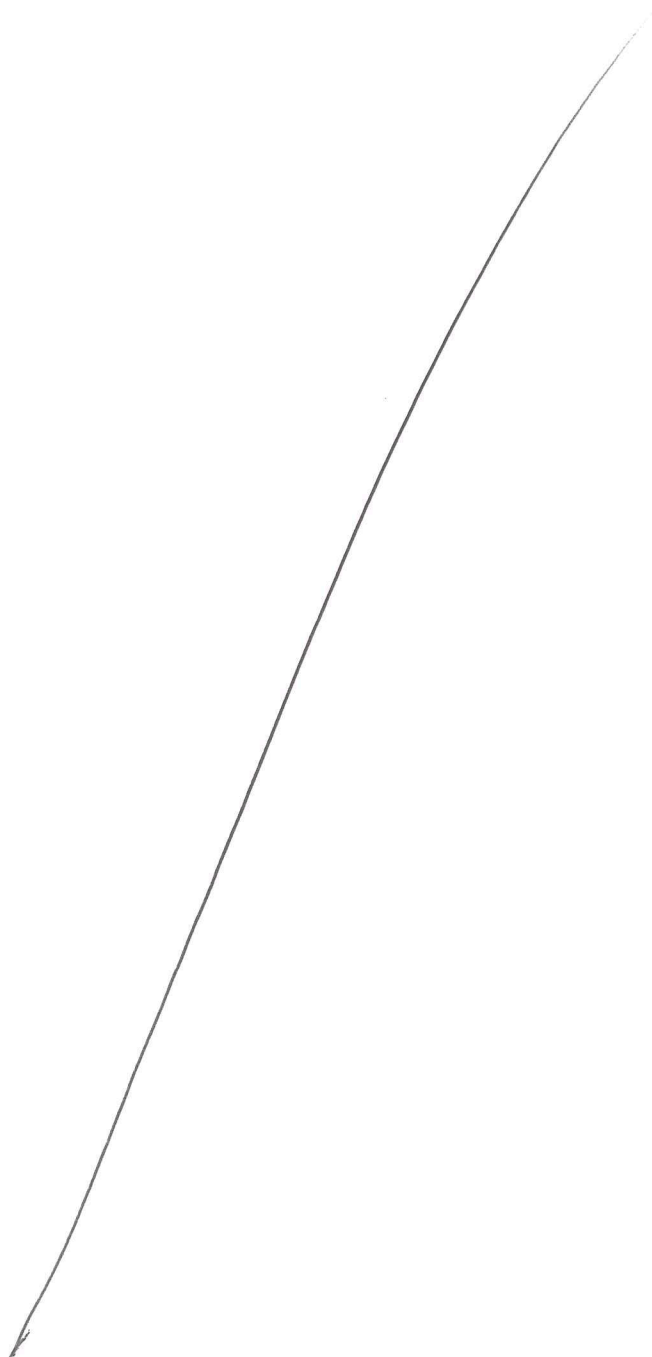
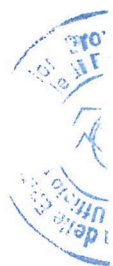
ARTICOLO 22 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.



TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – SCIoglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 25 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice civile e nella normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 26 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel già menzionato Registro.

100

